

AVVISO PUBBLICO PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITÀ DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI
PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.3

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) n. 1

1) È necessario/obbligatorio per il beneficiario aprire un conto corrente dedicato/vincolato per la gestione di questi fondi?

Si chiede di precisare se, per un'adeguata e corretta codifica contabile di bilancio connessa alle risorse del PNRR (fondi UE trasferiti da Stato, Regioni, ecc.), siano sufficienti i sottocapitoli di entrata e uscita dedicati, con semplice indicazione "PNRR", e se, per le risorse relative al PNRR, sia possibile utilizzare il conto corrente già in essere.

L'obbligo di garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato è da intendersi soddisfatto anche mediante l'adozione di una codificazione precisa nell'ambito di un conto corrente già acceso, dedicato alla commessa pubblica, anche in via non esclusiva.

Ai fini di una corretta e adeguata codifica contabile di bilancio, possono essere sufficienti anche sottocapitoli di entrata e uscita dedicati, con semplice indicazione "PNRR" - come chiesto dall'istante - ferme restando le indicazioni di cui alla Determina ANAC n. 566/2017. Per ulteriori informazioni si rimanda alle circolari MEF n. 29 del 26/07/2022 e n. 30 del 11/08/2022, disponibili ai seguenti link:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_29_2022/;

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/30/Circolare_dell-11-agosto-2022_n_30.pdf.

2) Quando e con quali modalità è possibile richiedere e ottenere l'erogazione dell'acconto pari al 10% del finanziamento concesso?

La richiesta di anticipazione del 10% deve essere redatta compilando l'apposito modello allegato alla Circolare_MEF n. 29 del 26/07/2022 "Procedure finanziarie PNRR", disponibile a questo link:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_29_2022/

Quanto ai tempi di erogazione, si ricorda che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla registrazione del Disciplinare d'obblighi presso i competenti Organi di controllo a cura del Ministero della Cultura.

3) È possibile presentare richiesta per una rimodulazione iniziale del progetto che vada ad intervenire su alcuni elementi non sostanziali quali:

- riallineamento del cronoprogramma in base alla data effettiva di avvio del progetto, senza modificare le tempistiche di raggiungimento dei milestones previsti in candidatura;

- rimodulazione interna ai singoli quadri economici delle attività previste (a parità di valore totale del progetto e delle singole attività) portando ad una più corretta allocazione delle risorse nelle varie tipologie di spesa".

In questo senso, è consentita la modifica del cronoprogramma a seguito del ritardo della firma del disciplinare?

Ai sensi dell'art. 6 "Variazioni del progetto" del Disciplinare d'obblighi "Qualsiasi variazione al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al

Servizio VIII che verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai target e ai milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessata dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento."

A seguito della registrazione del decreto di approvazione del disciplinare presso i competenti Organi di controllo, sarà pertanto consentita la modifica del cronoprogramma avuto riguardo alla data effettiva di sottoscrizione del disciplinare di finanziamento. Il cronoprogramma e il quadro tecnico economico aggiornati dovranno essere trasmessi al Ministero della Cultura - Servizio VIII del Segretariato Generale che ne verificherà la legittimità e la coerenza con il PNRR e dovrà autorizzarne la modifica. Dovrà in ogni caso essere garantito il raggiungimento dei *milestone* e *target*, nonché la conclusione del progetto entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2026.

4) Quali sono le spese ammissibili inerenti gli interventi finanziati con il PNRR?

Per la corretta individuazione delle spese ammissibili del progetto si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso.

Per completezza di informazione si invita a prendere visione della documentazione riportata al link che segue: <https://italiadomani.gov.it/it/faq/ammissibilita-della-spesa.html>

5) Le schede del DNSH possono essere trasmesse dopo l'invio del disciplinare?

Si è possibile. I soggetti attuatori sono tenuti a realizzare gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH) e, in tal senso prevedere che le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ovvero i contratti di appalto stipulati includano criteri che assicurino la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del suddetto principio, e alla normativa ambientale dell'UE e nazionale.

Nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

Pertanto i vari documenti comprovanti il rispetto del DNSH in rispondenza all'elenco allegato al disciplinare sottoscritto dovranno essere trasmessi tempestivamente, man mano che vengono elaborati nelle varie e distinte fasi di attuazione dell'intervento medesimo.

Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle previsioni della Guida Operativa DNSH di cui alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, e successive modifiche e integrazioni.

6) Riguardo al sistema ReGis, al momento non è associato alcun CUP relativo a progetti censiti nel sistema. Ad oggi non sono pervenute credenziali in merito per l'utilizzo di REGIS e in REGIS non troviamo nessun riferimento al CUP.

All'esito della registrazione del decreto di approvazione del disciplinare d'obblighi presso i competenti organi di controllo, i soggetti attuatori riceveranno dal Ministero una comunicazione contenente la richiesta dei dati relativi ai referenti da profilare per l'accesso a Regis per le operazioni di rendicontazione e di inserimento documentale attinente la realizzazione dell'intervento.



- 7) All'art. 5 del disciplinare d'obblighi si fa riferimento alle erogazioni da parte del Ministero da richiedere da parte del soggetto beneficiario in "una o più quote intermedie" quale rimborso di somme già spese. Al fine di organizzare e programmare i flussi di cassa dell'Ente si chiede di avere chiarimenti in merito ai tempi previsti di erogazione dal momento della richiesta e se esiste un numero annuo massimo di richieste di erogazione.

Non è previsto un numero massimo annuo di richieste erogazione. L'art. 5 del disciplinare, al quale si rinvia, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 2 del DM 11 ottobre 2021, così come modificato anche dal DM 5 agosto 2022, prevede testualmente la possibilità di richiedere *“una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo concesso, sulla base delle richieste di pagamento presentate dal Soggetto attuatore, a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute ed a fronte dell'avanzamento nel perseguimento del target associato all'Intervento PNRR di riferimento, per la quota di competenza del Progetto”*.

Quanto ai tempi di erogazione, gli stessi sono subordinati: (i) al corretto caricamento della documentazione necessaria su ReGis da parte del soggetto attuatore; (ii) all'espletamento da parte degli uffici delle necessarie verifiche amministrative e contabili, volte ad accertare la regolarità della rendicontazione e della documentazione a corredo della medesima, per come disciplinato dall'art. 14 comma 2 del già citato avviso al quale si rinvia.

- 8) Siamo nella situazione di dover assegnare incarichi, al fine di poter rispettare il cronoprogramma definito in proposta.

Chiediamo pertanto se dobbiamo attendere altre comunicazioni formali da parte del Ministero per poter avviare i lavori, o se al contrario l'essere rientrati tra i soggetti in graduatoria sia da ritenersi sufficiente.

Una volta sottoscritto e inviato al Ministero della Cultura il Disciplinare d'obblighi non è necessario attendere altre comunicazioni da parte del Ministero per potere avviare i lavori e procedere nell'attuazione all'intervento.

- 9) In merito alla documentazione relativa alle dichiarazioni di cui alla sintesi operativa DNSH, si chiede conferma che, per le dichiarazioni pertinenti al progetto finanziato, vengano ritenute idonee dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

Si.

- 10) Essendo l'Ente attuatore un ente periferico del MIC, si chiede di precisare se l'idonea documentazione da fornire in ordine alle "misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative" (art. 3 Disciplinare) possa consistere nel richiamo al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed al Sistema di Gestione del Rischio corruttivo, adottati dal MIC e recepiti da questa Amministrazione.

Si.

- 11) Si chiede l'elenco completo della documentazione da allegare alla richiesta di anticipazione del 10 % di cui al punto 4.3 del Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR?



La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione deve essere formulata compilando l'apposito modello disponibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-/circolari/2022/circolare_n_29_2022/.

Come indicato nel modello, il soggetto richiedente dovrà allegare la documentazione comprovante l'avvio dell'intervento (ad esempio il Disciplinare tra il Soggetto attuatore e l'Amministrazione titolare, l'autodichiarazione del rispetto dei principi PNRR, ulteriore documentazione comprovante l'avvio dell'intervento). Ove richiesto sarà altresì necessario allegare la documentazione attestante la sottoscrizione della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo pari all'anticipazione.

Si ricorda, inoltre, che per procedere all'erogazione dell'anticipazione è necessario attendere la registrazione presso i competenti Organi di controllo del Disciplinare d'obblighi, sottoscritto dal soggetto beneficiario con il Ministero della Cultura.

12) Visto che a decorrere dall'entrata in vigore del DL n. 77/2021, ovvero dal 1° giugno 2021, i Comuni non capoluogo beneficiari di finanziamenti di investimenti a valere sulle risorse PNRR e PNC hanno l'obbligo di aggregazione per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture si chiedono delucidazioni in merito alla validità del finanziamento in considerazione del fatto che l'invio della lettera d'invito (09/06/2021) è successiva alla data del 01/06/2021, dalla quale esiste l'obbligo di aggregazione di cui al DL n. 77/2021 summenzionato.

In caso di affidamenti a valere, anche in parte su risorse PNRR e PNC, i Comuni non capoluogo devono ricorrere a strutture "sovracomunali", indicate al comma 4 dell'art. 37 (soggetti dotati di apposita qualificazione) oppure ad enti sovracomunali anche non qualificati quali Unione dei Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo.

Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 52, co. 1.2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; (Si ricorda, a tal proposito, che non essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati);
2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;
5. ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali:

1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40



mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

Ciò premesso, ai fini della valutazione della legittimità della procedura avviata sarà opportuno verificare importi e condizioni degli affidamenti.

13) Nel caso di soggetto attuatore privato, il quale non dispone di un bilancio economico annuale e dei relativi impegni di spesa, si domanda se sia possibile procedere in tale contesto alle future richieste di pagamento con presentazione di fatture emesse dalle ditte esecutrici e dai certificati di regolare esecuzione firmati dalla direzione lavori. Qualora ciò non fosse possibile il soggetto privato sarebbe costretto a una impegnativa esposizione finanziaria pari almeno al 20% dell'importo progettuale per ogni quota intermedia di erogazione dei pagamenti.

A sensi dell'art. 5 del disciplinare, i pagamenti (diversi dall'anticipazione) avverranno sempre a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute - comprovate dalla presentazione di fatture anche emesse dalle ditte esecutrici - ed a fronte dell'avanzamento nel perseguimento del target associato all'intervento PNRR di riferimento - anche allegando documentazione comprovante lo stato di avanzamento dell'intervento quale ad esempio i certificati di regolare esecuzione firmati dalla direzione lavori - , per la quota di competenza del progetto.

Le richieste di erogazione successive all'anticipazione pertanto saranno effettuate e rimborsate a valle della rendicontazione delle spese sul sistema ReGIS e in coerenza con il raggiungimento dei relativi *target* e *milestone* associati.

14) Sarà possibile procedere direttamente con la prima rendicontazione delle quote intermedie e relativo rimborso, senza richiedere l'anticipazione del 10% con presentazione di fidejussione?

La stipula della fideiussione è obbligatoria solo per poter ottenere l'anticipazione del 10%. Nulla osta ad una rinuncia da parte del soggetto attuatore ad usufruire dell'anticipazione di cui all'art. 5 del disciplinare. Resta inteso che, sempre a mente dell'art. 5 disciplinare, i pagamenti (diversi dall'anticipazione) avverranno sempre a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed a fronte dell'avanzamento nel perseguimento del target associato all'intervento PNRR di riferimento, per la quota di competenza del progetto.

15) Essendo la Fondazione persona giuridica privata, è possibile procedere con l'affidamento diretto dei lavori a un'impresa il cui preventivo rispetta i parametri del Prezziario regionale senza richiedere ulteriori preventivi di confronto?

Come soggetto privato, possiamo assegnare i lavori in via diretta, a ditte che già collaborano con noi o dobbiamo indire delle gare?

Premesso che l'assoggettabilità degli affidamenti alla normativa pubblicistica deve essere verificata in ragione delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 e delle leggi regionali di riferimento, in linea generale può dirsi che l'obbligo di applicazione del Codice degli appalti pubblici da parte di soggetti privati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sussiste solamente per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di appalti di: 1) lavori di genio civile di cui all'allegato I (ossia i le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,



manutenzione di opere (art. 3, comma 2 lett. nn); 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche. Inoltre, sono tenuti all'osservanza del Codice degli appalti anche i soggetti privati che affidano appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 (€ 139.000 per appalti di servizi affidati da Amministrazioni centrali come il Ministero della Cultura) sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, tuttavia solo allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

16) Per quanto riguarda le fatture emesse precedentemente alla partecipazione al bando e ammissibili come data e tipologia di spesa, è possibile indicare il CUP con un timbro sulla fattura?

Il CUP relativo all'intervento finanziato a valere sul PNRR deve essere riportato in tutti i documenti giustificativi di spesa e pagamento emessi a partire dalla data di rilascio del CUP. Per quanto riguarda le fatture emesse precedentemente alla data di partecipazione al bando non è possibile riportare un CUP diverso da quello già indicato in fattura in sede di emissione.

17) Nella domanda di ammissione al finanziamento era stato richiesto di suddividere l'importo finanziato come da tabelle B riportate all'allegato A dell'avviso. Per ciascuna macrovoce (B.a 'componente vegetale...', B.b 'componente architettonica...', ecc...), alla voce "altro" questo Ente ha inserito gli importi di somme a disposizione ripartite in proporzione. Nella redazione del q.e. (in fase di progettazione e poi di rendicontazione sul Regis) si dovrà rispettare la stessa impostazione tabellare dell'Allegato A? Si chiede quindi se è possibile impostare il q.e. come da normale prassi e suddivisione delle voci di un'opera pubblica, come del resto elencato all'art.7 c.2 dell'avviso "spese ammissibili", accompagnandolo eventualmente da un altro prospetto di calcolo che permetta di leggere il parallelismo con la tabella B dell'allegato A.

Il quadro tecnico economico deve rispettare i costi dell'intervento e le macro-voci di spesa indicate in sede di presentazione della domanda di finanziamento.

18) Questo Ente ha richiesto un determinato finanziamento senza cofinanziamento. Qualora dalla progettazione risultasse un q.e. superiore è possibile procedere ad aumentarlo, chiaramente aggiungendo il cofinanziamento da parte nostra? Se sì, dobbiamo richiedere qualche autorizzazione?

Si rimanda all'art. 6 "Variazioni del progetto" del Disciplinare d'obblighi ai sensi del quale "Qualsiasi variazione al Progetto o a singoli interventi/operazioni del medesimo dovrà essere preventivamente richiesta al Servizio VIII che verificherà l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa eurounitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni: i) la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura del Progetto o dell'intervento/operazione interessata; ii) le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica; iii) in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso al Progetto; iv) l'intervento/operazione interessato dalla modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione a finanziamento." Si invita pertanto ad inviare formale richiesta di variazione al Servizio VIII corredata di relazione di dettaglio nella quale siano chiaramente illustrate e motivate le modifiche che si intende apportare, oltre a tutti gli elementi necessari a verificarne la legittimità ed ammissibilità.

19) È consentito utilizzare i ribassi d'asta derivanti da affidamenti sia di lavori che di servizi (come del resto previsto anche da altri bandi PNRR)? In caso affermativo, con quali regole e vincoli?

Per quanto riguarda la disciplina dell'utilizzo delle economie, si rinvia all'art. 5 del decreto del Segretario Generale n. 505 del 21 giugno 2022 di assegnazione delle risorse, consultabile al seguente link https://pnrr.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/DSG_505_21.06.22.pdf.

Con specifico riferimento all'ambito di applicazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, il comma 6, art. 6 del DPCM del 28 luglio 2022 prevede che "a seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi di asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, ovvero derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, con decreto del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni titolari istanti, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui al presente articolo. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo".

20) Poiché il DPCM del 28 luglio 2022 assegna un teorico 20% di incremento del contributo per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento dei prezziari regionali, chiediamo se, ad oggi sia un obbligo aggiornare il QTE in base ai nuovi prezziari regionali non in vigore al momento della nostra candidatura e, dunque, utilizzare il nuovo prezzoario per predisporre tutte le procedure di gara. Se sì, il nuovo QTE necessita di ulteriore approvazione da parte del Vostro Ministero? Con quale specifica procedura?

Ai sensi del comma 3, art. 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, richiamato dal DPCM del 28 luglio 2022, "nelle more della determinazione dei prezziari regionali ai sensi del comma 2, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezziari regionali di cui al comma 7 del medesimo art. 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezziari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezziari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzoario aggiornato".

Fermo restando quanto previsto in materia di variazione del progetto (art. 6 "Variazioni del progetto" del Disciplinare d'obblighi), il QTE eventualmente aggiornato per effetto delle variazioni dei predetti prezziari non necessita di approvazione da parte del Ministero, essendo sufficiente caricare le voci di costo aggiornate direttamente su ReGis.

21) Può essere considerata spesa rendicontabile: assunzione e stipendio di un\collaboratore\trice che si occuperà della gestione documentale e inserimento su Vostro portale, di tutta la documentazione relativa al bando, anche se tale voce non era presente nel preventivo inviato?



Ai sensi della Circolare del MEF/RGS n. 4 del 18.1.2022, applicabile alle sole Amministrazioni titolari di interventi del PNRR (intendendosi per tali "tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR"), devono ritenersi ammissibili i costi riferiti alle attività, anche espletate da esterni (ovviamente selezionati nel rispetto delle procedure di legge), specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. I costi delle predette attività (indicate in via esemplificativa al paragrafo 1 della suddetta Circolare) devono essere quantificati nel rispetto della normativa di riferimento e trovare corretta allocazione nel quadro economico del progetto. In ogni caso detti costi non possono eccedere i massimali complessivi di cui sempre al paragrafo 1 della suddetta Circolare, invero superabili solo a seguito di preventiva verifica ai sensi dell'art. 1, co. 1, quarto periodo, del D.L. n. 80/2021 (procedura applicabile anche, a termini del quinto periodo della medesima norma, alle spese relative a servizi di supporto e consulenza esterni).

22) Nell'approfondimento della progettazione di tali interventi, anche alla luce delle variazioni dei prezzi dei prezzari regionali, è consentito rimodulare gli importi dei vari interventi all'interno delle singole componenti (a. Componente vegetale, b. Componente architettonica, c. Componente impiantistica, d) Sicurezza ed accessibilità, e) Valorizzazione e comunicazione), e tra componente e componente, fermo restando il rispetto del mantenimento della tipologia/natura dell'intervento, delle finalità, degli obiettivi, e dei risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione al finanziamento?

Nulla osta a che - ferme restando le percentuali delle componenti di cui all'art. 4 dell'Avviso come indicate e descritte nella proposta progettuale e l'importo ammesso a finanziamento – il Soggetto Attuatore, in sede di progettazione esecutiva, proceda ad una compensazione tra le voci di costo interne al progetto.

23) Rientrando l'intervento tra quelli previsti dall'allegato A del DPCM del 28 luglio 2022, relativamente all'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, all'art. 1 c. 1 dello stesso, è prevista la comunicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione nella GU (22/09/2022), da parte di ciascuna amministrazione finanziatrice, della preassegnazione del contributo, che per l'intervento in oggetto, come indicato nella tabella A, è pari al 20% del contributo assegnato.

Come comunicato con nota prot. n. 29845 del 21 settembre 2022, ai sensi dell'art. 7 DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato in GU il 12 settembre 2022 il contributo assegnato con il decreto 21/06/2022 n. 505 è incrementato nella misura del 20%. Si precisa che per accedere al fondo è necessario che la pubblicazione del bando o dell'avviso di gara o la trasmissione della lettera di invito avvenga nel periodo compreso tra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che il fabbisogno finanziario derivi esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del DL 50/2022.

Si invita inoltre alla consultazione della circolare del MEF del 21 settembre 2022, n. 31 disponibile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_31_2021/.

24) È possibile rimodulare il QTE del progetto in oggetto, inizialmente presentato in ambito di candidatura, prevedendo oggi una quota per l'assunzione di personale a tempo determinato per progetti PNRR, non ipotizzata inizialmente. Tale rimodulazione va approvata dal Vostro Ministero? Seguendo quale procedura?

La rimodulazione delle voci del Quadro tecnico economico costituisce un'ipotesi di variazione progettuale, per la quale si invia alle previsioni di cui all'art. 6 del Disciplinare d'obblighi.



Il quadro tecnico economico aggiornato dovrà essere trasmesso al Ministero della Cultura - Servizio VIII del Segretariato Generale che ne verificherà la legittimità e la coerenza con il PNRR e dovrà autorizzarne la modifica. Dovrà in ogni caso essere garantito il raggiungimento dei milestone e target, nonché la conclusione del progetto entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2026.

- 25) Questo Ente ritiene che le voci di spesa per progetti di comunicazione e altro legate al piano di gestione (siti web, tablet, ecc....) sia più opportuno inserirle nelle somme a disposizione e gestirle come affidamenti separati dai lavori. Il termine ultimo di collaudo richiesto per il 31/12/2024 è riferito al solo CRE/collaudo dei lavori oppure deve tenere conto anche delle spese che, per loro natura, verranno effettuate successivamente al completamento dei lavori?

Si rinvia alla domanda n. 24 del presente documento.

La data del 24/12/2024 è riferita al completamento dell'intervento attestato da certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo.

- 26) Con riferimento alla scadenza di cui al comma 5 dell'art. 6 del bando "L'intervento dovrà essere avviato, mediante consegna dei lavori - pena revoca del finanziamento - entro il 31 gennaio 2023", al fine di rispettare la scadenza del 31/01/2023, stiamo valutando di procedere con appalto integrato ex art. 48, comma 5 del DL 77/2021 (affidamento della progettazione e dell'esecuzione lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica). In questo caso, al fine dell'assolvimento della suddetta scadenza (31/01/2023), l'aggiudicazione dell'appalto integrato ex art. 48, comma 5 del DL 77/2021 e la conseguente consegna del servizio di progettazione, può essere considerata come consegna dei lavori o si deve comunque considerare la consegna effettiva dei lavori da parte della Direzione Lavori?

I termini e le modalità di attuazione dell'intervento sono disciplinati dall'art. 2 del disciplinare di obblighi ai sensi del quale "le attività, indicate dettagliatamente nel Progetto, devono essere avviate e portate materialmente a termine dal Soggetto attuatore entro le date indicate nel documento descrittivo del Progetto e nel cronoprogramma ivi specificato, ovvero nelle diverse date che verranno concordate tra le parti tramite l'aggiornamento del predetto cronoprogramma, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente atto".

Con specifico riferimento al termine richiesto, l'art. 3 del citato disciplinare stabilisce che il Soggetto attuatore si obbliga ad attuare il Progetto garantendo l'avvio tempestivo del Progetto (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) entro il 31 gennaio 2023.

- 27) L'allegato Sub A DNSH / M1-C3-2.3 del Disciplinare d'obblighi prevede di fornire una serie di dichiarazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH. Il team progettuale le sta già predisponendo per trasmetterle tempestivamente così come prevede l'art. 3.1. del Disciplinare d'Obblighi. Avete istruzioni più precise in proposito o dobbiamo attendere la firma del Disciplinare? Inoltre chiediamo cortesemente dei chiarimenti in merito ai punti 25, 32 e 33 del documento DNSH: in merito all'audit nel primo biennio successivo all'inizio dell'attività e successivamente ogni 10 anni. Dobbiamo solo dichiarare di adempiere ad un impegno e alla relativa produzione di un verbale dell'audit che sarà a carico del soggetto attuatore? In merito al DNSH, ad ogni domanda deve corrispondere una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato/specializzato in materia? Può in alternativa essere una sorta di autodichiarazione da parte del proprietario/beneficiario? Vi sono dei format specifici da seguire per tali dichiarazioni? Sono tutte dichiarazioni necessarie o ve ne sono alcune che possono essere omesse

in funzione della tipologia di intervento? Le dichiarazioni vanno prodotte tutte entro l'inizio delle attività o possono essere ottenute nel corso dell'iniziativa?

Ulteriori comunicazioni saranno fornite a seguito della sottoscrizione e registrazione del Disciplinare.

28) Il soggetto attuatore è tenuto a presentare almeno ogni sei mesi ovvero entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio un aggiornamento del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato. Si richiede quale regola sarà adottata per i piccoli scostamenti relativamente alle macro-voci delle cinque componenti e/o alle singole voci di costo approvate per la realizzazione del progetto. Esiste una percentuale di scostamento (ad es. 10% del valore di una singola voce o di una macrovoce) accettabile in sede di rendicontazione senza bisogno di richieste di modifica alla vostra Amministrazione?

No. Non è prevista una percentuale di scostamento accettabile in sede di rendicontazione, essendo necessario, in caso di variazioni del progetto, ricorrere alla procedura indicata all'art. 6 del disciplinare.

29) Si vorrebbe sapere se sia necessario procedere con una gara unica per individuare un solo soggetto a cui affidare l'esecuzione dell'intero progetto o se sia possibile agire per stralci funzionali pertinenti alle specifiche componenti, dato che alcune di queste richiedono una elevata specializzazione, quali i lavori di recupero e cura delle alberature di pregio o la reintroduzione delle cultivar rare e antiche, mentre altre risultano prioritariamente servizi, quali le azioni per la valorizzazione e la comunicazione, tutte attività che, con molta probabilità, andrebbero a determinare subappalti o sub-affidamenti nel caso si debba procedere all'individuazione di un unico soggetto esecutore per la totalità delle opere, sottraendo alla Stazione Appaltante possibilità di selezione e discrezionalità.

Per l'affidamento di servizi, lavori e forniture i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

30) Qualora sia possibile procedere per stralci, si chiede se il termine stabilito dal Bando per la consegna dei lavori (31.01.2023) possa essere riferito ad uno solo di questi interventi, fermo restando il cronoprogramma prefigurato, o se si debba procedere ad una contestuale consegna dei lavori/servizi per ciascuna delle componenti che si andranno a definire.

Attraverso la sottoscrizione del disciplinare i soggetti attuatori hanno assunto l'obbligo di garantire l'attuazione dell'intervento così come illustrato nella scheda progetto e di concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto. Ciò premesso, nel rispetto del cronoprogramma indicato, il termine stabilito dall'Avviso può intendersi riferito anche a singole parti dell'intervento purché tale modalità attuativa risulti funzionale ad assicurare la realizzazione dell'intervento senza pregiudizio del raggiungimento del *target* e *milestone*.

31) Quali sono le tempistiche per la sottoscrizione della convenzione da stipulare con la Soprintendenza?

Nel caso di soggetti attuatori privati, la Convenzione sarà trasmessa per la sottoscrizione unitamente al disciplinare dal Servizio VIII del Segretariato Generale del Ministero della Cultura.

32) Quali sono le tempistiche per la sottoscrizione del disciplinare da sottoscrivere con il Ministero. La scadenza *milestone* del 31.01.2023 per l'assegnazione dei lavori si avvicina e non abbiamo idea di come



procedere per l'assegnazione della progettazione dei progetti esecutivi dai quali poi si dovranno derivare i computi per poter assegnare le opere.

È consentita la modifica del cronoprogramma avuto riguardo alla data effettiva di sottoscrizione del Disciplinare d'obblighi. Il cronoprogramma aggiornato dovrà essere trasmesso al Ministero della Cultura - Servizio VIII del Segretariato Generale, che ne verificherà la legittimità e la coerenza con il PNRR e dovrà autorizzarne la modifica. Dovrà in ogni caso essere garantito il raggiungimento dei *milestone* e *target*, nonché la conclusione del Progetto entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2026.

33) Si chiede se le opere del progetto dovranno essere autorizzate dalla Soprintendenza locale oppure direttamente dal Ministero.

Si. Per effettuare lavori di qualunque genere sui beni culturali tutelati è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva della Soprintendenza. La procedura di autorizzazione è disciplinata dall'art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, cui si rinvia per ulteriori chiarimenti.

34) Si coglie inoltre l'occasione di chiedere conferma che, a fronte della eleggibilità delle spese a partire dal febbraio 2020, la validità della convenzione parte dalla sottoscrizione della stessa e che – dunque – ogni attività connessa all'espletamento di quanto previsto dall'ALLEGATO A (i.e. Progetto - file allegato 'sub_1.pdf') può essere avviata.

Ai sensi dell'art. 12 del disciplinare d'obblighi, quest'ultimo una volta sottoscritto dal Soggetto attuatore e dal Servizio VIII, è valido ed efficace nei confronti del Soggetto attuatore dalla data di relativa sottoscrizione da parte del medesimo e relativa ricezione da parte del Servizio VIII. Il medesimo sarà valido ed efficace nei confronti del Servizio VIII successivamente alla relativa registrazione da parte dei competenti organi di controllo come previsto *ex lege*.